

## **Commento Avv. Massimiliano Del Vecchio**

Desidero segnalare l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2773 del 12/2/2015 che allego in tema di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva del periodo di accertata esposizione al rischio da amianto.

La Suprema Corte, dopo avere precisato che "La giurisprudenza di legittimità è, dunque, ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - [Cass., sez. un., 10 giugno 2003, n. 9219](#) -) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.", ne trae ulteriore e pericolosa conseguenza affermando che il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto. Non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo."

Continua la Corte, quindi, sostenendo che "Alla luce del suddetto orientamento (confermato dalla recentissima [Cass. n. 17941 del 13 agosto 2014](#)) non vi è ragione per non ritenere che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione)."

Consiglio pertanto di informare le strutture territoriali per una verifica delle pratiche sospese e/o non ancora proposte al fine di interrompere il decorso del termine prescrizione decennale.

E' confermato, inoltre, per quanto occorra, da unanime giurisprudenza, che l'azione giudiziaria dovrà essere avviata entro i tre anni e trecento giorni dalla presentazione della domanda all'Inps, a pena di decadenza.